

Tribunale di Catania, 11 luglio 2023. Pres. Sciacca. Est. Laurino.
(omissis).

In particolare, per come ricostruito dalla curatela e confermato dai documenti in atti è risultato che: “alcuni mesi prima del proprio fallimento, O. R. ‘riflettendo sulle varie fortune della vita e avvertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere al mantenimento del coniuge e dei suoi discendenti in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda, personale od economica, che possa in futuro riguardare il disponente medesimo (in premessa a pag. 1 del citato atto)’, istituiva un trust denominato Er..

All’uopo trasferiva a titolo gratuito (in premessa a pag. 2 del citato atto) al coniuge P., in qualità di trustee, l’intera quota sociale pari al 100% del capitale sociale della società P-F S.R.L.... Veniva, altresì, previsto che (i) beneficiario del reddito del trust (gli utili della società P-F S.R.L.) fosse lo stesso R., (ii) beneficiari finali del trust (ovvero i proprietari della quota) divenissero, al termine venticinquennale del trust, il coniuge P. e i loro figli (art. 3 del citato atto); ‘guardiano’ degli adempimenti del trust l’avvocato L. con i compiti a lui attribuiti (art. 13 del citato atto)”.

In seno al ricorso parte attrice (nella qualità di trustee), premesso di avere appreso dell’iscrizione della sentenza di fallimento solo a seguito della notifica di un sequestro giudiziario da parte della curatela (avente ad oggetto le medesime quote), nel merito, ha chiarito l’assoluta mancanza di alcun intento fraudolento in capo al fallito, precisando in particolare che:

“Non rileva la circostanza che l’art. 3 dell’atto costitutivo del Trust istituisca quale beneficiario del reddito temporaneo proveniente dalle quote conferite il sig. R. per una pluralità di motivi: P-F S.r.l. dalla sua costituzione fino ad oggi non ha mai distribuito dividendi; il reddito annuale è sempre stato negativo; l’eventualità di raggiungere redditi positivi era ed è remota nel tempo ed in ogni caso, ove fossero realizzabili, i redditi sarebbero impiegati per il mantenimento della famiglia costituita da moglie e figli di minore età, questi ultimi destinatari finali dei beni posti nel Trust. I beni conferiti rappresentavano all’epoca una modesta frazione del patrimonio complessivo del disponente e dal contesto delle disposizioni inerenti il Trust emerge a chiare lettere che l’intento del sig. R. era quello di segregare una piccola porzione del patrimonio per non far mancare nel futuro alla famiglia il sostentamento minimo necessario. Sotto il profilo della consapevolezza del pregiudizio arrecabile ai creditori da parte del sig. R., alla data della costituzione del Trust e relativo conferimento non può ricavarsene l’accertamento in base al fatto che lo stesso sig. R. sia stato dichiarato fallito successivamente per il mancato pagamento di debiti per oltre sette milioni di euro. In proposito è necessario precisare quanto segue. Il fallimento è stato dichiarato non su istanza di creditori bensì per richiesta della Procura della Repubblica in base alla verifica presso l’Agenzia delle Entrate dello stato debitorio per cartelle esattoriali. Viene tuttavia omesso di precisare che i suddetti debiti non riguardavano il sig. R. quale imprenditore individuale (esercizio di un bar presso stazione di servizio) ma concernevano posizioni riferibili esclusivamente al di lui nonno sig. S. P. di cui il sig. R., unitamente alla madre sig.ra C. P., era erede. Viene altresì omesso di riportare che la maggior parte dell’importo menzionato riguardava cartelle esattoriali impugnate avanti le Commissioni Tributarie, con sentenze di accoglimento e quindi con ordini di sgravio non eseguiti dal competente Ufficio, determinando quindi l’illegittimità di tali cartelle. Viene omesso di riportare che in sede di verifica dello stato passivo la maggior parte del suddetto debito tributario non è stato ammesso per i motivi sopra esposti. Viene, infine, omesso di riferire che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata impugnata e pende in Corte di Cassazione ricorso per il suo annullamento in base alla circostanza che il sig. R. quale piccolo imprenditore non era assoggettabile a fallimento per mancanza dei presupposti previsti dalla legge. Alla data di costituzione del Trust il sig. R. non aveva alcuna consapevolezza di poter essere assoggettato a

fallimento e risulta di tutta evidenza che il conferimento delle quote nel Trust non era dettato da alcun disegno fraudolento.

Se avesse effettivamente avuto questo scopo il sig. R. avrebbe posto nel Trust beni di ben maggiore valore quali i titoli per circa euro 6.000.000,00, beni immobili e altre partecipazioni societarie possedute.”.

Sotto il profilo squisitamente giuridico, parte attrice, ha invece dedotto quanto segue: “Da ultimo, deve smentirsi nel modo più risoluto che sia possibile trascrivere la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 64, 2° comma L.F., con diretta acquisizione del bene al fallimento quando il bene è rappresentato da quote societarie. Il reclamo rivolto al G.D., prendendo le mosse dalla esegesi e dall’interpretazione letterale del 2° comma dell’art. 64 L.F.: (‘i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento’), ha posto in evidenza il fatto che l’uso del termine ‘trascrizione’ da parte del legislatore corrisponde alla sua volontà di limitare l’operatività della norma e di quella parallela di cui all’art. 2929 bis c.c. esclusivamente agli atti a titolo gratuito per cui opera la modalità della trascrizione. Trattandosi di una categoria a numero chiuso, tali atti non possono che riguardare i beni immobili (art. 2643 e ss. c.c.), le navi, gli aeromobili e autoveicoli (art. 2683 e ss. c.c.). Per il trasferimento delle quote sociali non è prevista la trascrizione bensì l’iscrizione nel Registro Imprese.”.

In sostanza parte attrice rileva l’aporia della pretesa applicazione di una medesima disciplina giuridica, da un lato, per i beni mobili registrati e, dall’altro lato, per le vicende circolatorie delle quote societarie.

Con l’applicazione dell’art. 64 l.fall. a queste ultime, infatti, le quote di una s.r.l. verrebbero trattate alla medesima stregua appunto dei beni (immobili) e dei beni mobili registrati, laddove si tratta piuttosto di beni mobili immateriali (art. 812, u.c., c.c.), per i quali la giurisprudenza ha negato l’equiparazione alla disciplina di cui agli artt. 2683 e ss. c.c.

Parte attrice ha anche negato l’asserita equipollenza tra le due discipline pubblicitarie della iscrizione e della trascrizione, sia sotto il profilo strutturale che funzionale.

Ha inoltre contestato il precedente di merito (l’unico specifico in materia a quanto consta) del Tribunale di Milano (sez. II 22.1.20, ma in tema di applicazione della simile disciplina dettata dall’art. 2929 bis c.c. per il cosiddetto “pignoramento revocatorio”) nella misura in cui: “È pacifico che l’estensore della sentenza in esame abbia compiuto una interpretazione analogica anche se mistificata sotto il termine ‘estensione’. Deve escludersi, nella fattispecie in contenzioso, che si possa far ricorso alla interpretazione in via analogica. L’art. 64, 2° comma, L.F. ancor più dell’art. 2929 bis, c.c. ha natura di rimedio eccezionale poiché espropriando il bene con la semplice trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento priva il soggetto espropriato delle garanzie di difesa che avrebbe avuto con il processo di cognizione tipico della revocatoria fallimentare/ordinaria. L’eccezionalità della norma, dunque, in ossequio al divieto contenuto nell’art. 14 disp. prel. c.c., non consente l’applicazione analogica dell’art. 64, 2° comma L.F. e conseguentemente la sua estensione riguardo alle quote sociali.”.

Sia detto per inciso che - nel citato precedente - il Tribunale di Milano parte dalla premessa secondo la quale il campo di applicazione relativo ai “beni mobili iscritti in pubblici registri”, di cui all’art. 2929 bis c.c., non sia lo stesso dei “beni mobili elencati nell’art. 2683 c.c.”.

Nel percorso argomentativo del Tribunale meneghino ciò è vero nella misura in cui, laddove il legislatore ha voluto fare invece riferimento all’art. 2683 c.c., allora ha espressamente menzionato tale articolo e tale categoria di beni.

Ciò avviene, ad esempio, nell’elencazione dei beni sottratti alla comunione legale di cui all’art. 179 c.c., allorquando si fa riferimento espresso ai: “beni mobili elencati nell’art. 2683”, norma,

quest'ultima che a sua volta contiene un espresso riferimento ai tre pubblici registri di riferimento.

Quindi, il rapporto dell'art. 2929 bis c.c. con i beni mobili iscritti in pubblici registri, secondo il Tribunale di Milano, ricomprende una categoria di beni mobili registrati più ampia rispetto a quella relativa ai veicoli, aeromobili o ai natanti di cui all'art. 2683.

Ne deriva l'applicabilità della norma in questione (ovvero l'art. 2929 bis c.c.) anche a beni mobili risultanti da pubblici registri diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati all'art.

2683 c.c. ed ha ritenuto, in conclusione: "aggredibili, mediante lo strumento dell'art. 2929-bis c.c., tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese".

Parte attrice contesta, infine, il comportamento della curatela: "che dopo aver effettuato l'iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro Imprese ed essersi quindi ritenuta titolare delle quote della società P-F ha notificato al trustee ricorso per sequestro ex art. 670 c.p.c."

Si è costituita la curatela, la quale ha insistito per la tardività del reclamo in quanto parte attrice, nella qualità di socio e componente del consiglio di amministrazione della società P-F s.r.l., non poteva non sapere (e comunque sarebbe stata tenuta, alla stregua di un canone minimo di diligenza) della avvenuta iscrizione della sentenza "acquisitiva", in considerazione della comunicazione da parte del curatore alla predetta società della acquisizione della quota societaria mediante l'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Nel merito ha evidenziato:

- l'irrelevanza dello stato soggettivo del fallito ai fini dell'applicazione dell'art. 64 l.fall.;
- ha contestato l'assunto di controparte secondo il quale, allorché l'art. 64, 2° comma ha utilizzato il termine "trascrizione", abbia inteso limitare l'operatività della norma unicamente nei confronti di quegli atti che - a norma degli artt. 2643 e seguenti c.c. e art. 2683 c.c.
- concernono i Registri Immobiliari, il Pubblico Registro degli autoveicoli, delle navi e degli aeromobili;
- ha rilevato il profondo mutamento dell'impianto normativo relativo alla nozione ed alla circolazione dei diritti connessi alle partecipazioni sociali, rilevando che: "Tale contesto, tuttavia, è stato significativamente modificato prima dalla legge 310/1993, la quale ha introdotto l'obbligo pubblicitario in relazione alla circolazione di aziende e di quote di s.r.l., poi dalla riforma del 2003 ed infine dal d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009 n. 2. Tale ultimo intervento ha modificato l'art. 2470 c.c. abrogando il riferimento al libro dei soci sicché, alla luce del vigente combinato disposto artt. 2470 e 2471 c.c., lo strumento precipuamente previsto dall'ordinamento per pubblicizzare le vicende concernenti le quote di s.r.l. risulta essere il registro delle imprese, ossia un registro definito pubblico dalla legge (art. 21883 c.c.) e liberamente consultabile.";
- ha rilevato che: "Né peraltro coglie nel segno l'opinione di chi (come il reclamante) ritiene tassativo e chiuso l'insieme dei beni mobili registrati, perché asincrona col disposto dell'art. 2696 c.c.

(norma secondo la quale: 'per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano', n.d.r.). Il capo del codice in cui si disciplina la trascrizione dei beni mobili registrati si articola in due diverse sezioni ed una di esse, ossia la seconda, lascia chiaramente intendere che esistono beni mobili registrati ulteriori e distinti da quelli elencati dall'art. 2683 c.c. 8";

- ha ritenuto quindi che la quota di una s.r.l. sia un bene mobile registrato: "per il quale sussiste una disciplina speciale per il caso di doppia o plurima alienazione. E ciò non crea squilibri sistemici visto il tenore dell'art. 2696 c.c. secondo cui ai beni mobili registrati diversi da quelli

elencati dall'art. 2683 c.c. non si applicano le norme dettate per tali specifici beni, e dunque l'art. 2685 c.c., ma solo le disposizioni delle leggi che le riguardano, tra cui si annovera l'art. 2470 c.c.”.

- ed ha sostenuto infine che: “la partecipazione societaria di una s.r.l. ha una doppia natura: (i) dal punto di vista dinamico, ossia in occasione di vicende traslative, costitutive, modificative o estintive di diritti, la quota, è bene mobile iscritto in un pubblico registro; (ii) dal punto di vista statico, ossia nel rapporto tra i soci, essa va intesa come una posizione contrattuale, in quanto nella vita sociale la partecipazione rappresenta la sintesi dei diritti e degli obblighi assunti negozialmente e reciprocamente dai soci.”.

In primo luogo, si rileva che il reclamo è stato tempestivo in quanto il termine di 8 giorni previsto dall'art. 36 l.fall.

decorre dalla conoscenza dell'atto e parte attrice ha dedotto che tale momento sia coinciso con la notifica del ricorso per sequestro giudiziario.

La tesi della curatela secondo la quale tale momento debba essere retrodatato alla comunicazione effettuata alla società Petrolfin s.r.l., di cui la ricorrente è una componente dell'organo gestorio, non può essere condivisa.

A prescindere dagli effettivi poteri esercitati dalla ricorrente in seno alla società (parte attrice ha dedotto di non avere nemmeno le chiavi di accesso alla posta elettronica, in quanto tutti i poteri sarebbero esercitati dal presidente del consiglio di amministrazione), è indubbio che mai alcuna comunicazione venne eseguita nei confronti della trustee.

Ma, soprattutto, è la diversa soggettività giuridica tra la persona giuridica e la persona fisica trustee che non consente alcuna equiparazione circa gli effetti di una comunicazione effettuata all'una persona, rispetto ad una comunicazione non eseguita per l'altra persona.

Non è la semplice presunzione di conoscibilità dell'atto a potersi ritenere sufficiente, derivata da una specifica qualità ricoperta dalla persona fisica all'interno di una compagine sociale, laddove la posizione giuridica tutelata (rispetto alla quale la comunicazione è diretta) faccia invece riferimento ad una qualità diversa e, soprattutto, ad un soggetto giuridico differente. In conclusione sul punto, la comunicazione eseguita all'indirizzo di posta elettronica di una società non può ritenersi equipollente alla comunicazione che si sarebbe dovuta eseguire al trustee, benché la persona fisica del trustee sia anche uno dei componenti del consiglio di amministrazione della predetta società.

Detto in altri termini, la diversità degli interessi coinvolti - in capo al trustee ed in capo alla s.r.l. - la diversità della posizione giuridica e, a monte, la stessa soggettività giuridica differente, non possono consentire la trasposizione automatica di conoscibilità di un atto diretto ad un soggetto rispetto ad un soggetto diverso; anche laddove per i principi della immedesimazione organica i soggetti giuridici diversi finiscano per coincidere nella stessa persona fisica.

Fermo restando la prova - che tuttavia deve essere rigorosa e positiva, ovvero non fondata su mere presunzioni - che il soggetto persona fisica avesse avuta effettiva e concreta conoscenza dell'atto del curatore, aliunde.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

A scanso di equivoci, sia detto immediatamente che non ha alcun rilievo la posizione soggettiva del fallito al momento della costituzione del trust e, men che meno, le particolari vicende che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento o all'impugnazione della sentenza pendente in Corte di Cassazione.

Piuttosto, hanno esclusivo rilievo ai fini della applicabilità dell'art. 64 l.fall. due presupposti positivi ed uno negativo: 1) la natura di atto gratuito dell'atto compiuto;

2) il momento in cui l'atto è compiuto e 3) che l'atto non sia un regalo d'uso, o compiuto in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità (e sempre, in questo caso, che sia sussistente il vincolo di proporzionalità dell'atto rispetto al patrimonio del donante).

Nel caso di specie è pacifico che l'atto sia stato compiuto nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento; si tratta evidentemente di un atto a titolo gratuito in quanto il disponente di spoglia di una parte del suo patrimonio senza alcun corrispettivo.

Non può seriamente sostenersi (e d'altra parte nemmeno parte attrice lo sostiene espressamente) che il trust sia stato compiuto in adempimento di un dovere morale; fermo restando il generico obbligo di mantenimento che grava - ricorrendone le condizioni - su qualsiasi genitore o su qualsiasi coniuge ma che non connota automaticamente di dovere morale l'apposizione di un vincolo di destinazione - che poi ciò avvenga mediante un trust, un fondo patrimoniale, un fondodestinato o altro istituto previsto dalla legge, ha poca importanza - su tutto o parte del proprio patrimonio.

La questione centrale della controversia, per come ricostruita dalle difese delle parti, è se la partecipazione societaria al capitale di una s.r.l. possa identificarsi in un bene mobile registrato. In realtà già questa prospettazione è in parte fuorviante, perché la nozione da indagare per la soluzione della fattispecie non è quella di bene mobile registrato, quanto piuttosto quella di bene mobile soggetto ad iscrizione presso un pubblico registro.

A monte sta in realtà il problema della portata della iscrizione degli atti presso il registro delle imprese e, più in particolare, il problema della iscrizione della sentenza di fallimento nell'ambito del regime pubblicistico delle partecipazioni sociali di una s.r.l.

È opportuno precisare che l'art. 64 l.fall. - a differenza dell'art. 2929 bis c.c. - non fa riferimento "ai vincoli di indisponibilità o alienazione sui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri" ma, piuttosto, dispone lapidariamente che:

"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma (ovvero tutti gli atti a titolo gratuito compiuti nel biennio precedente, n.d.

r.) sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento."

L'unico vincolo che la norma pone, quindi, è che si tratti di beni (mobili o immobili, materiali o immateriali che siano) per i quali sia previsto un qualsiasi regime pubblicistico di "trascrivibilità" della sentenza dichiarativa di fallimento.

Difatti parte ricorrente punta il dito sul fatto che di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese si parli, piuttosto che di trascrizione, come si esprime il dato letterale della norma e come si esprime la difesa della curatela.

Nell'interpretazione della legge è ovvio che non si possa attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole ma - precisa il legislatore - secondo la connessione delle parole stesse e, soprattutto, secondo l'intenzione del legislatore. Questo è il primo comma dell'art. 12, ma siamo ancora nell'ambito della interpretazione più o meno estensiva della norma e del significato delle parole. Diversa è l'ipotesi della lacuna legislativa, disciplinata dal secondo comma che, per i casi dubbi, fa necessario ricorso all'analogia per essere colmata.

Sotto questo profilo, un primo dato determinante che testimonia l'intenzione del legislatore di non fare distinzione tra "trascrizione" ed "iscrizione" della sentenza di fallimento si può trarre dall'art. 88 l.fall.

La norma è rubricata "presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore" e recita che se il fallito possiede beni immobili (o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si badi bene, con un altro sintagma rispetto a beni mobili registrati), il curatore notifica un estratto della sentenza perché sia trascritto nei pubblici registri.

La norma, quindi, parla pur sempre di trascrizione, ma non si può seriamente revocare in dubbio che nell'ipotesi astratta e generale in cui il fallito sia proprietario di una partecipazione societaria, allora il curatore debba senz'altro notificare (ai fini della notizia) la sentenza di fallimento per "l'iscrizione" al registro delle imprese, nella sezione relativa alle cessioni del capitale.

Tanto ciò è vero che l'art. 106 l.fall., al secondo comma, prevede che per la vendita della quota di una società a responsabilità limitata si applichi l'art. 2471 c.c. che, come si dirà meglio appresso, disciplina l'espropriazione della partecipazione sociale facendo riferimento letterale, questa volta ed a testimonianza della non univocità letterale, alla "iscrizione" del pignoramento presso il registro delle imprese.

Infatti, se - sempre in generale - il fallito ha nel suo patrimonio una partecipazione sociale di società a responsabilità limitata allora non c'è dubbio che il curatore debba procedere senza indugio a notificare la sentenza di fallimento alla società unitamente all'inventariazione della quota ed a notificare l'estratto della sentenza nel registro delle imprese per la relativa iscrizione (ovviamente sul registro relativo alla società di cui il fallito è socio).

Altrimenti non avrebbe senso il richiamo all'art. 2471 c.c.

da parte dell'art. 106 l.fall. per la cessione della quota da parte del curatore e - tutto ciò - nonostante l'art. 88 usi letteralmente il termine: "trascrizione"; piuttosto che aggiungere dopo: "o iscrizione".

La conferma che l'intenzione del legislatore non sia mai stata quella di circoscrivere il campo di applicazione della norma ad una stretta interpretazione letterale della parola "trascrizione", si desume pure dal vecchio testo dell'art. 88 che - prima della novella del 2007 - non utilizzava né il termine di trascrizione né di iscrizione, ma recitava che un estratto della sentenza fosse "annotato nei pubblici registri" dal curatore.

Fatta questa premessa, per precisare sin da subito che il termine adoperato dal legislatore con la parola "trascrizione" sia in realtà un termine atecnico, a ben vedere la questione giuridica se la partecipazione societaria sia un bene immateriale o un fascio complesso di diritti; se sia un bene mobile registrato ai sensi dell'art. 2696 c.c. (al pari di un brevetto) o meno, è in realtà una suggestione, perché non occorre indagare la mera definizione nozionistica del bene in questione per circoscrivere l'ambito di tutela dell'art. 64 l.fall.

È piuttosto necessario vedere, in primo luogo, la disciplina concernente il regime pubblico di conoscenza, efficacia ed opponibilità ai terzi della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese; in secondo luogo il regime applicabile alle vicende circolatorie del bene in questione, cioè delle partecipazioni societarie; in terzo luogo, vedere se tali regimi siano compatibili con l'art. 64, ovvero se l'estensione del campo di applicazione della norma non solo alla trascrizione, ma anche alla iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, rimanga nei limiti di una interpretazione estensiva e non analogica della norma.

Infatti, la fattispecie dell'art. 64 l.fall. tratta di un rimedio eccezionale di tutela per gli interessi della massa, la cui verifica di legittimità sull'operato del curatore da parte dell'organo giurisdizionale è sottratta ad un ordinario giudizio a cognizione piena, ma si realizza e si esaurisce solo in chiave endofallimentare ed a cognizione sommaria.

Sotto il primo profilo - circa gli effetti del regime pubblicitario - è vero che con la pronuncia 10826/14 la Corte di cassazione - sebbene in un obiter relativo a controversia ante riforma del 2003 - ha negato che la quota societaria sia assimilabile ad un bene mobile registrato per un'unica rilevante differenza di disciplina.

Infatti, l'art. 2470 comma III, c.c., in caso di plurime cessioni, non prevede la mera prevalenza di quella iscritta anteriormente - come per i beni immobili ed i mobili registrati -, ma richiede

anche la buona fede, che è un elemento distonico rispetto ai principi di acquisto a non domino per gli atti soggetti a trascrizione.

Scriva la Corte di Cassazione: “Potrebbe quindi avere interesse e rilevanza il qualificare la quota societaria come bene mobile iscritto in pubblici registri se l’obbligatoria iscrizione degli atti di disposizione nel registro delle imprese producesse gli stessi effetti della iscrizione degli atti aventi ad oggetto beni mobili registrati. Ma ciò non avviene, poiché il criterio adottato in materia societaria per la soluzione dei conflitti fra più titolari di diritti sul medesimo bene diverge da quello che vale per i trasferimenti immobiliari, nonché per i trasferimenti di beni mobili registrati (cfr. art. 2685 cod. civ., comma 2 e art. 2644 cod. civ.), nel senso che, nel sistema di pubblicità tramite iscrizione nel registro delle imprese, l’iscrizione è requisito necessario (nel regime attuale), ma non sufficiente, per l’opponibilità ai terzi degli atti medesimi, poiché chi per primo ha trascritto prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se abbia agito in buona fede, cioè ignorando di ledere l’altrui diritto (art. 2193 cod. civ., comma 1 e art. 2448 cod. civ.). In tema di trascrizione immobiliare, per contro, colui che ha trascritto per primo prevale comunque.”

Tale differenza, tuttavia, se non consente certamente di sovrapporre esattamente la disciplina degli effetti giuridici della trascrizione ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., con gli effetti della iscrizione della cessione di quote nel registro delle imprese, d’altra parte non esclude - di per sé - l’applicazione dell’art. 64 l.fall., in quanto è una differenza recessiva rispetto, da un lato, all’impianto normativo generale e, dall’altro lato, in funzione dello strumento di tutela apprestato dall’art. 64 in favore della massa dei creditori.

Sotto il primo profilo non si può mancare di rilevare che l’iscrizione degli atti presso il registro delle imprese - in generale - assolve una funzione di pubblicità dichiarativa.

Ai sensi dell’art. 2193 c.c. gli atti se non sono iscritti nel registro delle imprese non possono essere opposti ai terzi, al contrario, questi ultimi non possono opporre l’ignoranza, avvenuta l’iscrizione.

Nello specifico delle vicende circolatorie delle quote societarie, ai sensi degli artt. 2470 e 2471 c.c., si osserva che nei confronti della società il trasferimento diventa efficace solo con il deposito dell’atto presso il registro delle imprese.

È vero che il terzo comma prevede la buona fede in capo al terzo nei casi di plurime cessioni, ma l’altra faccia della medaglia, è pure che egli prevalga se ha trascritto prima, ciò anche se il suo titolo sia posteriore.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2471 c.c., il pignoramento si esegue mediante l’iscrizione nel registro delle imprese e, sempre la Corte di Cassazione (n. 30051/19), ha affermato che, in questo caso, l’iscrizione ha addirittura efficacia costitutiva, come avviene per l’iscrizione dei diritti reali di garanzia.

Con una precedente pronuncia (n. 20170/17), sempre la Corte di Cassazione ha affermato che il conflitto tra il pignorante della quota e l’acquirente si regola solo con il principio della anteriorità della iscrizione.

Insomma, dal complesso normativo che regola l’efficacia generale della iscrizione presso il registro delle imprese di tutti gli atti e, in particolare, l’efficacia della iscrizione degli atti di trasferimento delle quote societarie rispetto alle parti ed ai terzi, emerge un quadro che giustifica appieno la funzione della norma di cui all’art. 64 l.fall., in relazione alla trascrizione (o iscrizione, come di dirà appresso) della sentenza di fallimento, con funzione non solo dichiarativa, ma anche acquisitiva del bene, ben oltre quindi il disposto dell’art. 88 l.fall.

Questo quadro si compone con i principi generali della efficacia dichiarativa della iscrizione; del principio di irrilevanza degli stati soggettivi di ignoranza sulla avvenuta iscrizione; si connota del regime di opponibilità rispetto ai terzi, che predilige l’anteriorità della iscrizione

(salva l'eccezione di cui si è detto) e, in ultima analisi, consente appieno che la funzione acquisitiva semplificata voluta dalla norma possa trovare realizzazione.

Al contrario, non può essere condivisa la diversa tesi che esclude la possibilità di apprensione per la massa ai sensi dell'art. 64 l.fall. - nel caso di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese - perché arriva ad escludere apoditticamente l'applicazione della norma senza alcuna plausibile ragione, facendo leva sul mero dato formale del termine "trascrizione", o meglio, antepone illogicamente in questo modo l'interesse del fallito rispetto all'interesse della massa, a fronte di un atto gratuito compiuto nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento; soprattutto arriva a questa conclusione per un atto che ha ad oggetto un trasferimento per cui è previsto un regime di pubblicità obbligatorio specificatamente disciplinato dalla legge, dato che il registro delle imprese è, ovviamente, un pubblico registro.

In realtà, nella ratio della norma di cui all'art. 64 l.fall., rispetto ai terzi, la tutela dell'affidamento è risolta a monte dal legislatore nel primo comma della norma, in applicazione di un principio generale - che informa l'intero diritto civile - in base al quale le forme di tutela dell'affidamento dei terzi sono recessive rispetto agli interessi contrapposti (nel caso specifico l'interesse della massa), quando l'atto è compiuto a titolo gratuito, in virtù di un presunzione - iuris et de iure - di danno per essa, a condizione della ricorrenza dei presupposti prima richiamati: la gratuità dell'atto ed il momento in cui esso è compiuto rispetto al fallimento.

L'art. 64 non menziona gli atti di cessione dei beni immobili o dei beni mobili registrati (come l'art. 2929 bis c.c.), individua solo la trascrizione della sentenza di fallimento che assolve una doppia funzione: a monte quella di circoscrivere l'ambito oggettivo della tutela, a valle quello di descrivere la modalità in cui si realizza questa tutela.

Ora, per quanto sia vero che trascrizione ed iscrizione assolvano istituti differenti, strutturalmente, perché la trascrizione si compone altresì di una nota in doppio originale e funzionalmente, perché l'iscrizione è generalmente riguardata come la modalità costitutiva dell'ipoteca; si deve tuttavia ritenere che, quando l'art. 64 fa riferimento alla trascrizione della sentenza di fallimento, in realtà come detto prima, utilizza un termine tecnico, che non vuole circoscrivere l'ambito di applicazione della norma ai soli beni immobili o ai beni mobili registrati, ma che al contrario vuole assicurare la medesima tutela alla massa dei creditori, ogni qual volta un regime pubblicistico con efficacia dichiarativa opponibile ai terzi sia previsto come regime di circolazione del bene, qualsiasi bene sia, mobile o immobile, materiale o immateriale. A questo punto, che per il regime di pubblicità sia adoperato dalla legge il termine trascrizione piuttosto che iscrizione (come avviene per il registro delle imprese) è questione di poco conto, che soprattutto non riguarda fattispecie di carenza normativa che necessita dell'applicazione dei principi analogici, ma riguarda piuttosto la descrizione del campo di applicazione della norma stessa.

Detto in termini inversi, il regime di pubblicità della iscrizione previsto per il registro delle imprese, in particolare l'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento è il medesimo regime "esteso" che l'art. 64 descrive quando utilizza il termine trascrizione.

Nulla, infine, sulle iniziative intraprese dalla curatela a tutela della massa (sequestro giudiziario pendente), stante che la strategia prescelta non ha alcuna rilevanza per la soluzione giuridica della presente controversia che - evidentemente - ne prescinde.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori medi di controversia con valore indeterminabile di alta complessità e limitatamente alle prime due fasi in quanto le altre due sono state sostanzialmente assenti.

(omissis).